

STATUTO DEL CIRCOLO PONTINO DELLA MANOVELLA

Art. 1) Il "CIRCOLO PONTINO DELLA MANOVELLA" di seguito CPdM, non commerciale e senza scopo di lucro, costituito a tempo indeterminato, con sede in Latina (LT), via B. Cellini, n. 5, riunisce i cultori della Motorizzazione Storica che sono ammessi ad esserne associati ai sensi del successivo art. 3).

Art. 2) Scopi del club sono quelli di perseguire le finalità dell'interesse generale della Motorizzazione Storica, secondo le direttive dell'ASI che si impegna a rispettare.

A tal fine l'Associazione svolgerà tutte le attività utili per dare la possibilità agli associati di incontrarsi, scambiarsi informazioni e materiale relativo ai veicoli storici, aiutarsi e consigliarsi vicendevolmente nell'acquisto, nel restauro e conservazione di detti veicoli.

L'Associazione organizzerà manifestazioni nell'ambito e sotto l'osservanza dei regolamenti dell'ASI e si farà parte diligente per consentire agli associati di partecipare, oltre che alle manifestazioni organizzate dalla stessa Associazione, anche a quelle che si terranno tanto in Italia che all'estero, organizzate da altri enti.

Art. 3) L'associazione si otterrà a seguito di presentazione di apposita domanda, accompagnata dalla quota sociale corredata dalla firma di presentazione di almeno un associato. L'associazione diventa operante a seguito dell'approvazione della stessa da parte del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto ad usufruire di tutti i benefici dal loro stato di associati dell'Associazione e di tesserati ASI cui la stessa è federata, nonché a partecipare alle manifestazioni, fatte salve le limitazioni imposte da necessità organizzative o Regolamenti interni dell'ASI.

Art. 4) Il vincolo associativo è a tempo indeterminato e può cessare solo per i seguenti motivi: per volontarie dimissioni, per morte, per esclusione, per scioglimento dell'Associazione.

L'esclusione è pronunciata insindacabilmente ed inappellabilmente dal Consiglio Direttivo, previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, allorchè l'associato abbia gravemente violato i regolamenti del Club o dell'ASI od abbia mancato ai più elementari principi dell'associazione, ovvero con qualunque comportamento, possa in qualche modo aver disonorato l'Associazione e/o l'ASI.

E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo: è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5) MINORI. Possono partecipare alla vita del Club, senza acquisire la posizione di associati, i soggetti che non hanno ancora compiuto i 18 anni, che abbiano rapporti parentali con associati del sodalizio, i quali se ne assumono espressa responsabilità ad ogni effetto.

Art. 6) L'Assemblea può assegnare a titolo onorifico, a persone fisiche od enti, le qualifiche di:

a) onorario: coloro che abbiano svolto e svolgano attività di eccezionale rilievo nell'interesse della motorizzazione storica;

b) benemerito: a coloro che abbiano contribuito in modo rilevante al raggiungimento degli scopi statutari. Le quote associative non sono trasmissibili, neppure a causa di morte o per scioglimento dell'associazione: quote non sono rivalutabili.

Art. 7) Le quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, devono essere versate entro il 28 febbraio, presso la Segreteria dell'Associazione. Gli associati che siano in arretrato di oltre tre mesi nel pagamento della quota associativa, possono incorrere nel provvedimento di declaratoria di decadenza del vincolo associativo, pronunciato dal Consiglio Direttivo.

Art. 8) Gli associati che desiderino rassegnare le dimissioni debbono darne notizia al Segretario del Club prima del 31 Dicembre di ogni anno, non essendo ritenuta valida manifestazione di dimissioni, la mancata corresponsione delle quote.

Art. 9) Gli organi del Club sono:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- e) Il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 10) L'Assemblea è sovrana ed è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale; ciascuno di essi dispone di un solo voto.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- a) approva il bilancio-rendiconto consuntivo e quello preventivo annuale;
- b) elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri tra tutti gli associati;
- c) fissa le direttive generali ed organizzative dell'attività dell'Ente;
- d) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'Ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno 30 (trenta) associati aventi titolo a partecipare all'Assemblea;
- e) delibera sugli altri argomenti demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente Statuto.

Art. 11) L'Assemblea degli associati si riunisce, in sessione ordinaria, entro il mese di aprile di ciascuno anno, allo scopo di approvare il bilancio-rendiconto consuntivo e quello preventivo e per la trattazione degli altri argomenti indicati nell'articolo precedente.

Si riunisce, in sessione straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati aventi diritto.

L'Assemblea degli associati dovrà riunirsi almeno una volta l'anno.

E' espressamente garantito il diritto di voto, senza esclusione alcuna, nonché la libera eleggibilità, ad esser componenti degli organi dell'Ente, di tutti gli associati.

Tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione.

Art. 12) L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente mediante una convocazione spedita ad ogni associato via email ovvero per pubblicazione all'Albo del Circolo e sul sito internet www.cpdm.it almeno 5 giorni prima di quello fissato.

La comunicazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi almeno tre ore dopo, quella fissata per la prima convocazione, oltre agli altri casi previsti nello Statuto.

Art. 13) L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, ovvero associati in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Per le votazioni non sono ammesse le deleghe.

Art. 14) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente più anziano di età o, in mancanza di questi, da uno dei propri componenti nominato dall'Assemblea stessa.

Funge da Segretario dell'Assemblea, il Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, un associato designato all'uopo dal Presidente dell'Assemblea. Funge da relatore di particolari tematiche l'associato incaricato di tali attività.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque membri compreso il futuro Presidente, numero in ogni caso dispari che viene determinato dall'Assemblea ordinaria degli associati.

L'Assemblea procede all'elezione dei membri che durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Possono essere eletti Consiglieri tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che abbiano un'anzianità di associazione all'ASI di almeno tre anni.

In caso di parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, ed in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.

Gli associati che intendono presentarsi alla carica di Consigliere, devono presentare regolare candidatura alla segreteria dell'Associazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea indetta per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, questi due ultimi anche tra soggetti esterni al Consiglio. Tutte le cariche ad eccezione di quella di Presidente e vicepresidente prevedono la possibilità di sovrapposizione.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) predispone i regolamenti di carattere generale ed in particolare quello riguardante lo svolgimento delle manifestazioni;

- b) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività, nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea degli associati;
- d) predisporre i Rendiconti consuntivi e preventivi, con le relazioni da sottoporre all'Assemblea degli associati.

Art. 18) Il Consiglio dovrà essere convocato con avviso con le modalità di cui al precedente art.12, spedito a tutti i suoi componenti almeno tre giorni prima di quello della sua riunione.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio Direttivo, occorre la presenza di almeno la metà, più uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide a maggioranza dei voti ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In caso di urgente necessità l'adunanza potrà essere indetta senza formalità di convocazione, ma in tal caso per essere valida l'adunanza stessa, occorrerà la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 19) I consiglieri assenti per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo cause di forza maggiore, decadranno dalla loro carica.

Verificandosi vacanze tra i componenti del Consiglio Direttivo, subentreranno nell'ordine i primi esclusi, in base al numero dei voti che hanno ricevuto.

Questi ultimi rimarranno in carica sino alla scadenza del triennio, e potranno essere rieletti.

PRESIDENTE

Art. 20) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo: si intende investito di tutte le facoltà necessarie al raggiungimento dei fini statutari, ivi compresa l'apertura di conti correnti postali e bancari, con facoltà di delegare temporaneamente ad altri soggetti l'esercizio di tali poteri.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente più anziano di età oppure da quello designato dal Presidente.

Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni, sia a componenti del Consiglio Direttivo, sia ad associati ordinari.

AMMINISTRAZIONE

Art. 21) Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi degli associati e qualunque entrata non costituente reddito, costituiscono le disponibilità necessarie per provvedere al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione in base ai predisposti rendiconti preventivi. I fondi occorrenti alla gestione ordinaria sono depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo. I documenti necessari per i prelievi sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, dal Tesoriere associato o dal delegato del Presidente.

Art. 22) L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia col primo Gennaio e termina con il trentuno Dicembre di ogni anno.

Per la gestione sociale è compilato dal Tesoriere, un apposito rendiconto di previsione approvato dal Consiglio, prima di esser sottoposto alla delibera della Assemblea.

Tale rendiconto è annuale e corrisponde alla durata dell'esercizio finanziario.

Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti della disponibilità effettiva.

Art. 23) Il rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre di ciascuno anno, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la direzione dell'Associazione a disposizione degli associati, non meno di cinque giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea, nella quale la stessa è chiamata a deliberare sul bilancio.

Art. 24) I beni immobili di cui l'Ente divenisse proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità a qualsiasi titolo, costituiscono il suo patrimonio e sono rivolti al perseguimento degli scopi istituzionali.

Il Consiglio Direttivo disporrà le forme di investimento dei fondi disponibili.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

REVISORE DEI CONTI

Art. 25) Il controllo dell'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Collegio composto di tre Revisori nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Essi hanno il libero accesso alla intera contabilità dell'Associazione. Possono essere eletti associati del Circolo

che non rivestono altre cariche all'interno del Circolo e che siano in possesso di Laurea in Economia e Commercio o di diploma di Istituto Tecnico Commerciale

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 26) Collegio dei Probiviri dura in carica 3 (tre) anni in coincidenza con il Consiglio Direttivo. Esso è composto da tre membri eletti dall'Assemblea con le stesse modalità seguite per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo. Essi nomineranno nel loro seno un Presidente ed un Segretario.

Possono essere eletti componenti del Collegio dei Probiviri gli associati del club che abbiano compiuto il 50° anno di età e che non rivestano altre cariche all'interno del club.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 27) L'Assemblea, con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina del liquidatore e indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente, che è obbligatoriamente essere devoluto ad Enti o Istituzioni aventi scopi analoghi, ovvero potrà essere devoluto a fini di pubblica utilità, fatte salve future, diverse disposizioni di legge.

Art. 28) I Revisori dei Conti in carica al momento della messa in liquidazione, esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

DISPOSIZIONE FINALE

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Art. 29) Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate dal Consiglio Direttivo o da un decimo della totalità degli associati aventi diritto di voto.

Le proposte di modificazione devono essere inviate al Presidente, il quale entro trenta giorni deve convocare l'Assemblea affinché deliberi sulle proposte.

Per la validità delle deliberazioni occorre, in ogni caso, l'intervento di almeno un terzo degli associati aventi diritti di voto e il voto favorevole di due terzi più uno degli intervenuti.

Art. 30). Per tutte le materie non contemplate dal presente Statuto o riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali e dei servizi riservati agli associati, si provvede con appositi regolamenti, o ai sensi del c.c..